

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016

E PER IL TRIENNIO 2016 - 2018

NOTA TECNICA N. 1

N.B. :per ogni argomento trattato nella presente Nota tecnica, viene precisato di volta in volta se si applica anche al caso del disegno di legge di assestamento.

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione degli Uffici Centrali del Bilancio per una puntuale applicazione delle presenti linee guida.

1 - Criteri generali per l'impostazione delle previsioni di bilancio

La "*legge di contabilità e finanza pubblica*" stabilisce che il bilancio annuale e pluriennale dello Stato è redatto, sulla base della legislazione vigente, secondo una struttura funzionale articolata in Missioni e Programmi.

La legge n. 196 del 2009 ha previsto (articolo 40) una delega al Governo da attuare entro il 2015 per il completamento della revisione della struttura del bilancio secondo alcuni criteri direttivi che prevedono, tra l'altro, la revisione delle missioni, del numero e della struttura dei programmi e l'individuazione delle azioni come articolazione dei programmi e unità elementari del bilancio stesso.

In attesa dell'attuazione della richiamata delega, anche per le previsioni 2016-2018, le Amministrazioni centrali dello Stato faranno riferimento ai Programmi attualmente esistenti. Tuttavia, potranno essere proposte modifiche alle denominazioni dei programmi e alle relative attività, che andranno sottoposte tempestivamente all'Ispettorato generale del bilancio al fine di una loro puntuale valutazione comunque non oltre il 17 luglio.

Per la formulazione delle proposte di previsione, si ribadisce, come anche precisato nella circolare al punto 3.3, che le Amministrazioni, al fine di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziare sulle Missioni di ciascuno stato di previsione, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica e per motivate esigenze, limitatamente al triennio 2016-2018, possono proporre rimodulazioni delle dotazioni finanziarie di una stessa Missione, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della ripetuta legge n. 196 del 2009, restando precluso l'utilizzo di stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Per la formulazione delle proposte di assestamento, le Amministrazioni possono esercitare un'analogia facoltà di rimodulazione ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della medesima legge n. 196 del 2009.

Per quanto riguarda le risorse "*non rimodulabili*" (articolo 21, comma 6, della legge n. 196 del 2009) le Amministrazioni possono formulare le proposte di previsione indicando gli importi rideterminati per effetto dei meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione.

Le proposte devono essere formulate dalle Amministrazioni specificamente per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, in coerenza con la triennialità del bilancio medesimo e tenendo conto delle riduzioni di spesa già operate per il triennio 2015-2017 in attuazione delle recenti norme di contenimento in materia di spending review (da ultimo il decreto-legge n. 66 del 2014).

2 - Flessibilità di bilancio

Il disegno di legge di bilancio rappresenta lo strumento con cui finalizzare l'allocazione delle risorse e assume un carattere non meramente formale. In tale sede, infatti, possono essere proposte rimodulazioni di anche di spese predeterminate da leggi vigenti (fattori legislativi), nonché quantificata la quota parte degli stanziamenti di bilancio non stabiliti per legge (per esempio le spese per il personale).

Per quanto riguarda il bilancio 2016-2018, trovano innanzitutto applicazione le disposizioni in materia di flessibilità di cui all'articolo 6, commi da 10 a 16, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. In merito si rinvia alle indicazioni fornite alle Amministrazioni con la Circolare RGS del 17 luglio 2013, n. 32.

Secondo tali indicazioni, in termini di flessibilità, con il DLB possono essere proposte rimodulazioni in senso "verticale" tra spese predeterminate da leggi vigenti (fattori legislativi).

In relazione a tale facoltà –ordinariamente prevista come esercitabile solo tra le dotazioni finanziarie di una stessa Missione –, con il decreto-legge n. 192 del 2014 (art. 10, comma 11) è stata prorogata la possibilità di proporre variazioni compensative anche tra programmi appartenenti a Missioni di spesa diverse, stabilita originariamente dall'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Alla citata flessibilità verticale, si aggiunge quella "orizzontale" che si realizza attraverso le ulteriori facoltà introdotte dall'articolo 6 del DL 95/2012, che riguardano la possibilità di proporre con il DLB:

- la reiscrizione di stanziamenti relativi ad autorizzazioni di spesa pluriennali totalmente non impegnati a rendiconto, nella competenza dell'esercizio successivo a quello terminale delle stesse autorizzazioni (comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 95);
- le rimodulazioni di autorizzazioni di spesa ai sensi del comma 16 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 95. Ciò consente in via sperimentale di rimodulare gli stanziamenti di competenza negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale relativo agli anni 2016 e seguenti, nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata (tale norma è stata prorogata anche per l'anno 2016 dall'articolo 10, comma 11 del decreto-legge n. 192 del 2014).

Queste disposizioni sono principalmente rivolte a consentire alle amministrazioni di avvicinare quanto più possibile la competenza alla cassa evitando il formarsi di residui passivi ed evitare così il rischio del realizzarsi della perenzione amministrativa. In questo ambito assume quindi una grande importanza il piano finanziario dei pagamenti o crono-programma (in particolare per le spese in conto capitale), di cui all'articolo 6, commi 10 e 12, del già citato decreto-legge n. 95 del 2012 nonché all'articolo 6, comma 11-quater del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013.

Reiscrizione di stanziamenti relativi ad autorizzazioni di spesa pluriennali totalmente non impegnati

Con il disegno di legge di bilancio 2016 ed **esclusivamente in riferimento alle risorse finanziarie risultanti quali residui passivi di stanziamento nel conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2014**, sarà possibile formulare proposte di rimodulazione di **stanziamenti totalmente non impegnati** afferenti ad autorizzazioni pluriennali di spesa, attribuendo le relative risorse alla competenza dell'esercizio

successivo a quello terminale dell'autorizzazione medesima. Occorre ricordare che la normativa citata stabilisce che qualora dette somme non risultino impegnate nei tre anni successivi a quello di prima iscrizione in bilancio della spesa, la relativa autorizzazione è defanziata per i corrispondenti importi. Pertanto, con riferimento agli stanziamenti totalmente non impegnati risultanti dal rendiconto generale 2014 relativi ad autorizzazioni pluriennali di spesa, la **facoltà prevista dalla normativa citata potrà essere esercitata con il disegno di legge 2016-2018 per autorizzazioni di spesa il cui anno iniziale di decorrenza è non anteriore al 2011.**

E' opportuno evidenziare, in proposito, che l'insieme di autorizzazioni in ordine al quale è esercitabile la facoltà descritta è individuato con riferimento alle autorizzazioni di spesa pluriennali oggetto di monitoraggio e di rendicontazione nell'allegato alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza per l'esercizio 2014, di cui all'art. 10 bis della legge 196 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni; si tratta cioè delle autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale oggetto della rilevazione effettuata nel corso del 2014 ai sensi della circolare RGS del 27 febbraio 2014, n. 9 , alla quale si rinvia per la definizione di autorizzazione pluriennale di spesa. Inoltre, come già sottolineato anche nell'ambito della circolare RGS del 5 settembre 2012, n. 27, sono escluse dall'applicazione della facoltà in questione le autorizzazioni di spesa a carattere permanente e i fondi da ripartire.

Per ciascuna autorizzazione di spesa per cui ricorrano le circostanze sopra descritte e si intenda esercitare la menzionata facoltà prevista dal comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 95 del 2012, dovranno essere fornite, mediante apposito file excel allegato alla presente Nota tecnica, le seguenti informazioni:

- Estremi dell'autorizzazione (Norma, anno norma, articolo, comma, etc.)
- Anno inizio
- Anno fine
- Stato di previsione
- Capitolo di spesa
- Piano gestionale
- Somme totalmente non impegnate a consuntivo 2014
- Esercizio di reinscrizione delle somme totalmente non impegnate

Dovrà pervenire per ciascuna amministrazione un unico file excel contenente tutte le proposte relative alla facoltà in questione. Tale unico file dovrà essere trasmesso all'Ispettorato generale del bilancio, indirizzo rgs.rapporticonibilancisti@tesoro.it per il tramite del coesistente Ufficio centrale del bilancio entro e non oltre il 10 luglio 2015.

Come precisato anche nella già citata circolare RGS del 17 luglio 2013, n. 32, dell'esercizio della facoltà in parola va data apposita evidenza nella nota integrativa al bilancio di previsione.

A tal fine, si sottolinea che le informazioni fornite secondo le modalità sopra descritte devono necessariamente corrispondere alle informazioni esposte nella nota integrativa, per cui si rinvia alla Nota tecnica n. 2 pubblicata sul sito Internet RGS.

Rimodulazioni verticali e orizzontali tra fattori legislativi (facoltà esercitabile anche con il disegno di legge di assestamento)

Va ribadito che, per quanto riguarda le citate facoltà di rimodulazione delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, previste dall'articolo 23, comma 3 della legge n. 196/2009 e dall'articolo 6, comma 16 del decreto-legge n. 95/2012 (si veda punti 2.3 e 3.4 della circolare), si conferma la disponibilità, di

un'apposita **funzionalità su SICOGE** che permette, in particolare di formulare **proposte di rimodulazioni compensative all'interno di ciascun C.d.R.**

Per eventuali proposte di rimodulazioni che dovessero interessare capitoli gestiti da diversi C.d.R., ciascuna amministrazione dovrà utilizzare, come già avvenuto in passato, gli appositi file excel, che saranno messi a disposizione per il tramite degli Uffici centrali del bilancio.

In particolare per quanto riguarda le proposte di rimodulazioni delle amministrazioni, le regole di comportamento da tenere sono quelle già indicate nella Nota tecnica n. 1 della Circolare RGS del 17 luglio 2013, n. 32.

Inoltre, come già ricordato, anche per gli anni 2016 e successivi, il comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 192 del 2014, nelle more del completamento del processo di revisione del bilancio in senso funzionale previsto dalla delega di cui all'articolo 40 della legge n. 196 del 2009, ha provveduto ad estendere le facoltà già concesse alle Amministrazioni centrali limitatamente al periodo 2011-2015 ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modifiche, di rimodulare le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese rimodulabili, al fine di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziato sulle missioni di spesa.

3- Processo di formazione del bilancio

3.1 *Formulazione delle proposte di bilancio*

Per la spesa, le unità di voto parlamentare sono costituite dai *"Programmi"* quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle Missioni. Le proposte di bilancio per gli anni 2016-2018 dovranno quindi essere considerate dalle Amministrazioni proponenti in funzione delle predette aggregazioni. Per eventuali proposte di modifica dei programmi si rinvia a quanto precisato nel punto 2.2 della Circolare.

Il titolare del centro di responsabilità amministrativa potrà realizzare l'attività propositiva attraverso la *"Scheda proposte formazione 2016-2018"* dedicata a ciascun programma, formata, come per il passato, da più schede costituenti un unico insieme.

Per quanto concerne i dati contabili, le schede in questione riportano, sia in termini di competenza che di cassa, le previsioni iniziali del bilancio 2015 approvato dal Parlamento ed il relativo bilancio assestato. Le stesse forniscono, altresì, informazioni in merito agli attributi e alla natura di ciascun capitolo/piano gestionale (rimodulabile/non rimodulabile, classificazione economica, etc.).

Ciascun centro di responsabilità amministrativa potrà formulare le proposte in maniera analitica per ciascun capitolo/piano gestionale, utilizzando le funzioni già in uso sul Sistema di Contabilità Gestionale (SICOGE). Gli Uffici centrali del bilancio potranno visualizzare sul sistema NSBF le relative schede proposte a livello analitico ed aggregato per ciascuna missione e programma.

L'attività propositiva dovrà riguardare distintamente la previsione di competenza e quella di cassa.

Tenuto conto di quanto segnalato nel punto 1 della Circolare ai fini dell'accelerazione della tempistica dell'inserimento dei dati, le schede saranno disponibili **a partire dal 19 giugno** attraverso il flusso assicurato dal SICOGE. Le Amministrazioni dovranno porre a disposizione degli Uffici centrali del bilancio le richiamate schede **entro il 10 luglio**. Gli stessi Uffici centrali del bilancio avranno cura di validare **entro il 17 luglio** le proposte formulate dalle Amministrazioni mediante le procedure del SICOGE, dandone comunicazione all'Ufficio di coordinamento dell'Ispettorato generale del bilancio (Ufficio I), al quale dovranno essere inviate, entro la stessa data, le relazioni che motivano le proposte delle Amministrazioni. Per le spese di personale si rinvia a quanto indicato nell'ultimo paragrafo relativo al calendario degli adempimenti.

La validazione presuppone una attenta valutazione delle proposte delle Amministrazioni. Pertanto, qualora gli Uffici centrali del bilancio non ritenessero accoglibili le richieste avanzate dalle coesistenti Amministrazioni, ovvero ravvisassero l'opportunità di una loro condivisione solo parziale, potranno procedere alla validazione degli importi nei termini da loro ritenuti congrui. Ultimate le valutazioni di competenza e comunque, improrogabilmente, entro la data già indicata del **17 luglio**, gli Uffici centrali del bilancio dovranno trasmettere all'Ispettorato generale del bilancio le schede cartacee e gli eventuali documenti giustificativi delle proposte.

Le Amministrazioni dovranno restituire entro la data del **10 luglio** anche le proposte di variazioni su autorizzazioni di fattore legislativo che interessano C.d.R. diversi, formulate utilizzando i file excel di cui al precedente punto 2, essendo preclusa su SICOGE la possibilità di formulare tali proposte.

3.2 Criteri di definizione delle proposte di entrate

I criteri per la formulazione delle proposte di entrata su base triennale da parte delle Amministrazioni competenti rimangono immutati rispetto a quelli adottati per gli esercizi precedenti e si riferiscono ai capitoli/articoli, quali unità elementari del bilancio.

Per quanto concerne gli adempimenti relativi alla comunicazione delle proposte delle entrate non tributarie gestite dalle singole Amministrazioni, le relative schede "*proposte previsioni 2016-2018*" saranno messe a disposizione, tramite il sistema NSBF; i competenti Uffici centrali del bilancio provvederanno all'inoltro delle schede alle Amministrazioni interessate che, una volta compilate, le restituiranno agli stessi Uffici centrali del bilancio per l'inserimento dei dati in esse contenute nel sistema informativo.

Gli Uffici centrali del bilancio, poi, potranno segnalare mediante posta elettronica le eventuali proposte di modifica dei riferimenti normativi, ai fini dell'aggiornamento del "*Nomenclatore degli atti*".

Le previsioni delle entrate tributarie dovranno essere formulate sulla base delle più aggiornate indicazioni sull'evoluzione del gettito e delle variabili macroeconomiche cui tale gettito è collegato, nonché delle eventuali modifiche normative intervenute in materia.

Le ipotesi adottate circa l'evoluzione delle diverse basi imponibili ed i parametri o coefficienti di elasticità utilizzati per valutare l'effetto sul gettito dovranno in ogni caso essere dettagliatamente

specificati in apposita nota illustrativa redatta dai competenti Uffici del Dipartimento delle finanze da inviare contestualmente alle proposte.

Al fine di consentire l'esatta determinazione dell'ammontare delle regolazioni contabili dei tributi riscossi direttamente dalle Autonomie speciali, è necessario che detta nota illustrativa contenga anche l'indicazione della quota complessivamente riferibile ad introiti da versare direttamente presso le tesorerie delle Regioni a statuto speciale Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano, da regolare successivamente in bilancio mediante mandati commutabili in quietanze di entrata.

Inoltre, il Dipartimento delle finanze provvederà ad inviare all'Ispettorato generale del bilancio un documento contenente le indicazioni degli effetti connessi alle disposizioni normative, vigenti al momento della presentazione del disegno di legge di bilancio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, dando separata evidenza a quelle di recente introduzione (si veda anche il punto 6 dell'Allegato A "Nota integrativa allo stato di previsione dell'entrata").

Per le entrate non tributarie la valutazione dovrà fare riferimento alle caratteristiche proprie di ciascun cespite. Anche in questo caso, le ipotesi ed i parametri utilizzati per la previsione dovranno essere dettagliatamente specificati in apposita nota illustrativa. Particolare attenzione dovrà essere prestata ai capitoli di entrata collegati con la spesa per i quali le previsioni dovranno essere in linea con quelle formulate nei corrispondenti capitoli di spesa, secondo i principi dettati dalle specifiche disposizioni normative. Tra queste fattispecie, di particolare rilievo appaiono le rifusioni delle somme anticipate per provvedere a momentanee deficienze di cassa delle forze armate e dei diversi corpi di polizia (fondi scorta). Diversamente le entrate che verranno riassegnate alla spesa nel corso della gestione, di norma, non dovranno riportare alcuna previsione e i relativi capitoli dovranno, quindi, essere identificati "per memoria".

Gli Uffici centrali del bilancio, una volta ultimati gli inserimenti nel sistema informativo dei dati relativi alle proposte formulate dalle Amministrazioni, invieranno, entro la data già indicata per la spesa del **17 luglio**, all'Ispettorato generale del bilancio – ufficio VI, le schede cartacee.

4 Bilancio di cassa

Appare doveroso richiamare ulteriormente l'attenzione sulla rilevanza che in questi ultimi anni hanno assunto le previsioni in termini di cassa, nella considerazione che l'autorizzazione di cassa assegnata comporta riflessi anche sul livello del fabbisogno statale.

Il bilancio pluriennale a legislazione vigente, per la spesa, deve essere redatto per Missioni e Programmi, in termini di competenza e "di cassa" (articolo 22 legge n. 196 del 2009).

Le previsioni in termini di cassa dovranno rispecchiare le effettive necessità di pagamento delle Amministrazioni nel corso degli esercizi di riferimento, tenendo conto della concreta capacità di spesa delle stesse e della necessità di operare il graduale smaltimento dei residui.

A tal proposito si rammenta che le disposizioni introdotte dall'articolo 6, commi 10 e 12, del già citato decreto-legge n. 95 del 2012 nonché dall'articolo 6, comma 11-quater del decreto-legge n. 35 del 2013,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013, e le relative Circolari RGS applicative nn. 1 e 28 del 2013, a decorrere dall'anno 2013, impongono ai dirigenti responsabili della gestione, per tutte le spese, l'obbligo di predisposizione di un piano finanziario dei pagamenti (crono-programma) in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza.

5 Adempimenti particolari

5.1 Ministero della difesa

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 536, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allo stato di previsione del Ministero della difesa dovrà essere unito apposito allegato, da sottoporre al Parlamento, relativo ai piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, destinati al completamento dei programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali.

Inoltre, ai fini del controllo del Parlamento sulle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali, dovranno essere predisposte - secondo l'analisi prevista dall'articolo 548 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 - apposite relazioni illustrative, da allegare a detto stato di previsione, sulla complessiva spesa del personale in servizio permanente, su quello volontario, nonché sullo stato di attuazione dei programmi concernenti spese di ammodernamento, rinnovamento e ricerca scientifica.

5.2 Spese di personale

a. Criteri generali per la determinazione degli stanziamenti delle spese di personale per il triennio 2016-2018

Nel formulare le previsioni delle spese di personale per il triennio 2016-2018 dovrà tenersi conto sia delle disposizioni attualmente vigenti in materia di assunzioni sia di quelle concernenti le riduzioni di organico.

In materia di assunzioni e riduzioni di personale a tempo indeterminato, si rammentano le seguenti disposizioni:

- per il personale scolastico, nelle more dell'approvazione dell'iter legislativo concernente il programma "la buona scuola" di cui all'A.C. 2994, l'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, l'articolo 4 della legge 12 novembre 2011 n. 183, l'articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, l'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.

95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, l'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito nella legge 29 luglio 2014, n. 106, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114 e, infine, le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

- per il personale delle forze armate, l'articolo 584 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (come modificato dall'articolo 1, comma 373, della legge 190/2014, legge di stabilità 2015);
- in materia di turn-over, l'articolo 3, commi 1 e 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114; l'art. 1, commi 1 e 2 del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, recante la proroga, al 31 dicembre 2015, delle facoltà assunzionali relative ai *budget* 2008-2014; l'art. 1, comma 5, del medesimo decreto legge n. 192/2014, che vincola le facoltà assunzionali prorogate inerenti ai budget 2010-2014, rispetto alle quali l'amministrazione non abbia presentato la relativa richiesta di autorizzazione ad assumere al 31 dicembre 2014, alla realizzazione dei processi di mobilità del personale in esubero appartenente agli enti di area vasta (ex lege n. 56/2014). Sotto fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in favore dei vincitori di concorso del personale di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165/2001 e di quello non amministrativo degli enti di ricerca; l'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015) che prevede una ricognizione dei posti presso le pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, al fine di destinare i budget assunzionali degli anni 2015 e 2016 alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del medesimo articolo (enti di area vasta) interessato ai processi di mobilità. Sono fatte salve le risorse finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge di stabilità (1° gennaio 2015). Nelle more del completamento del procedimento di cui al predetto comma 425, alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato; le assunzioni effettuate in violazione del comma stesso sono nulle (cfr. anche Circolare n. 1/2015 del Ministro per la Semplificazione recante "*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Art. 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*");
- per i Corpi di polizia ed il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco l'articolo 66, comma 9-bis del decreto legge 112/2008 e l'articolo 1, comma 464, della legge n. 147/2013;
- in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale, l'art. 2, comma 1, del dl n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013 che ha modificato l'art. 2, comma 11, del dl n. 95/2012;
- in riferimento all'assunzione di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, l'art. 7, comma 6 del dl n. 101/2013 e l'art. 3, comma 6 del dl n. 90/2014.

In particolare, relativamente alle limitazioni delle facoltà assunzionali, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, possono procedere, per l'anno 2015, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato

nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore.

Restano ferme per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le facoltà assunzionali nella misura del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100% a decorrere dall'anno 2016, ai sensi del citato art. 66, comma 9 bis.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 90 del 2014, le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

Per gli aspetti operativi in materia di assunzioni si rinvia alla circolare n. 11786 del 22/02/2011 del Dipartimento della funzione pubblica emanata d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

In ordine al riassorbimento del personale in soprannumero, si segnala che l'art. 2, comma 1, del dl n. 101/2013, ha introdotto alcune modifiche all'art. 2, comma 11, del dl n. 95/2012, prevedendo che, fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a) del predetto art. 2, comma 11. Corre l'obbligo di segnalare, inoltre, che il dl n. 101/2013, convertito con modificazioni con legge 30 ottobre 2013, n. 125, all'art. 2, comma 1, lett. b), nel sostituire il comma 7, dell'art. 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ha previsto che *“le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del citato decreto-legge 95/2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.”*

Infine, in relazione al reclutamento obbligatorio delle categorie protette, il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, prevede all'art. 7, comma 6, che *“le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenuto conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata*

sia in situazione di soprannumerarietà". Inoltre, nella RT allegata al citato dl n. 101/2013, in riferimento all'art. 7, comma 6, è stato precisato che "l'impianto normativo è volto a garantire la funzione sociale delle assunzioni obbligatorie relative alle categorie protette, specificando l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di assumere tali categorie anche in relazione ad eventuali situazioni di soprannumerarietà. La relativa disciplina viene contestualmente attualizzata rendendola più aderente alla vigente normativa, anche alla luce di quanto previsto dai recenti interventi di contenimento delle dotazioni organiche, prevedendo di calcolare le quote d'obbligo in coerenza con gli assetti venutisi a determinare a seguito delle predette riduzioni e, quindi, al netto di eventuali situazioni soprannumerarie". Inoltre, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del dl n. 90/2014, i limiti di cui al medesimo articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.

Per le Forze Armate si applica la speciale disciplina di settore che deve tener conto delle riduzioni operate dall'articolo 584 del d. lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, (come modificato dall'articolo 1, comma 373, della legge 190/2014, legge di Stabilità 2015) nonché di quelle operate dal DPCM 11 gennaio 2013 e dal DPR 12 febbraio 2013, n. 29.

Per quanto concerne la scuola, nelle more dell'approvazione dell'iter legislativo concernente il programma "la buona scuola" di cui all'A.C. 2994, per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA non dovranno superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinate nell'a.s. 2011/2012 in applicazione dell'articolo 64 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, dell'articolo 19, comma 7, del decreto legge n. 98 del 2011 e dell'articolo 50 del decreto legge n. 5 del 2012, assicurando in ogni caso, in ragione d'anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 del menzionato articolo 64.

Devesi, altresì, tener conto, nella minor previsione degli specifici stanziamenti per i contratti a tempo determinato, sia per docenti che per ATA, di quanto disposto dall'articolo 15 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 e dall'articolo 7 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, i quali prevedono, rispettivamente, la proroga di comandi di personale scolastico presso il MIBACT, con specifica integrazione a favore del bilancio del predetto Dicastero (al quale incombe poi l'obbligo di corrispondere i relativi rimborsi a favore del bilancio MIUR), e la diminuzione dei distacchi sindacali, con conseguenti economie di spesa, per minor fabbisogno di supplenti, pari a 10 milioni di euro.

Inoltre, si rammenta che, fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera c, del decreto legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito con la legge 8 novembre 2013 n. 128, si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011. Pertanto, si ritiene che a legislazione vigente anche per gli aa.ss. 2015/2016 - 2016/2017 e 2017/2018, alle istituzioni scolastiche ed educative autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità (ridotto a 400 per comuni montani, piccole isole etc.) non potranno essere assegnati dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) se non, rispettivamente, in reggenza o in comune con altre istituzioni scolastiche. Peraltro, in applicazione del CCNL sottoscritto il 10 novembre 2014, ai direttori dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) assegnati in comune con più istituzioni scolastiche normo e/o sottodimensionate andrà erogato lo specifico compenso aggiuntivo ivi previsto dall'articolo 2, previa verifica per l'a.s. 2014/2015 delle

disponibilità di bilancio e nei limiti delle stesse e , per i successivi anni scolastici, previa sottoscrizione di ulteriori intese negoziali.

Nelle more dell'approvazione dell'iter legislativo concernente il programma "la buona scuola" di cui al richiamato A.C. 2994, occorrerebbe ancora tener conto, nelle previsioni finanziarie di che trattasi, delle prescrizioni contenute nell'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2012, nonché di quelle, in vigore dal 1 settembre 2015, stabilite dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). Tali prescrizioni dovrebbero in generale prefigurare le seguenti condizioni:

- un minor fabbisogno di supplenti docenti ed ATA a seguito dell'utilizzo di docenti in esubero, nonché della razionalizzazione delle condizioni di collocamento in posizione di esonero e semiesonero dall'insegnamento, per il passaggio di docenti inadeguati alle mansioni del personale ATA, nonché per una ulteriore riduzione dei comandi presso il MIUR e gli USR con rientro del personale ai ruoli scolastici;
- una riduzione dei collocamenti fuori ruolo all'estero, nonché dei comandi presso il MAECI;
- il dimensionamento della rete scolastica per la generalizzazione o l'accorpamento degli istituti scolastici, anche a seguito del raggiungimento dell'accordo previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera c, del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104.

In particolare, talune innovazioni normative stabilite dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) dovrebbero comportare ulteriori effetti finanziari, rispetto alla previsione 2015, in quanto hanno previsto:

a) nello stato di previsione del MIUR un fondo denominato "Fondo per la buona scuola", con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato alla valorizzazione dei docenti, per una sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica, con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni e alla formazione di docenti e dirigenti (commi 4 e 5 dell'art. 1);

b) nello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, la riduzione di 3,7 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 per assegni di sede del personale scolastico all'estero (comma 320 dell'art. 1);

c) la limitazione degli esoneri totali dell'insegnamento per i coordinatori dei progetti di avviamento alla pratica sportiva, misura cui è collegato un risparmio lordo per il bilancio MIUR pari a 1 milione di euro per l'anno 2015 e a 3 milioni di euro a decorrere dal 2016 (comma 328 dell'art.1);

d) l'abrogazione della norma che dà ai professori, collaboratori del dirigente scolastico, la possibilità di ottenere l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento, prevedendo risparmi di circa 34 milioni di euro per il 2015 e di circa 102 milioni di euro a decorrere dal 2016 (comma 329 dell'art. 1);

e) il posticipo all'a.s. 2016/2017, anziché all'a.s. 2015/2016, dell'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 8, secondo e terzo periodo, che consentono il comando di personale scolastico in taluni enti ed associazioni, con la previsione di un onere 1,7 milioni di euro per il 2015 e 3,4 milioni di euro per il 2016 (comma 330 dell'art. 1);

f) il generale divieto di comando del personale scolastico, tranne ben determinate eccezioni, misura cui sono commisurati risparmi di spesa per 13,66 milioni di euro per il 2015 e 41 milioni di euro dal 2016 (comma 331 dell'art. 1);

g) l'abrogazione dell'istituto della supplenza breve per talune categorie di personale ATA (assistenti amministrativi, assistenti tecnici) e limitazione dello stesso per talaltre (collaboratori scolastici), con economie di spesa previste in 21,33 milioni di euro per il 2015 e di 64 milioni di euro dal 2016 (comma 332 dell'art. 1)

h) la mancata sostituzione, per il primo giorno di assenza, con supplenti brevi e saltuari dei docenti che si assentino dal servizio, alla quale viene ascritto un risparmio lordo di 45 milioni di euro per il 2015 e di

135 milioni di euro a decorrere dal 2016 (comma 333 dell'art.1);

i) la modifica dei criteri alla base della determinazione dell'organico di diritto del personale ATA per le istituzioni scolastiche statali, con conseguenti previste economie di 16,9 milioni di euro per il 2015 e di 50,77 milioni di euro a decorrere dal 2016 (comma 334 dell'art.1).

Si dovrebbero, altresì, registrare - sebbene non siano stati prudenzialmente ascritti positivi riflessi sui saldi di finanza pubblica - minori esigenze di pagamento a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, ai sensi dell'art. 5, comma 8, del medesimo decreto legge n. 95/2012, anche se, per il comparto scuola, il sopravvenuto art. 1, comma 55 della legge n. 228/2012, ha escluso il personale supplente breve e saltuario e fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche dall'applicazione del divieto di monetizzazione di che trattasi.

Inoltre, ai sensi dell'art. 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, si dovrà tener conto, ai fini delle previsioni di spesa, che le istituzioni scolastiche ove i servizi ausiliari siano esternalizzati, dovranno accantonare un numero di posti di collaboratore scolastico non inferiore a quello dell'a.s. 2012/13, pari complessivamente a 11.851.

Sempre per quanto concerne la Scuola, il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con la legge 8 novembre 2013, ha previsto per l'a.s. 2015/2016, la rideterminazione della dotazione organica degli insegnanti di sostegno rapportandola al 100 per cento dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, determinando in concreto un adeguamento delle dotazioni organiche di diritto con conseguenti immissioni in ruolo aggiuntive, rispetto alle facoltà assunzionali ordinarie, di ulteriori 8.895 unità.

In termini più generali, in materia di organici dei Ministeri occorre tener conto degli interventi operati da ciascuno in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135/2012, e successivi interventi modificativi, che ha definito un organico e sistematico intervento di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni e di riassetto organizzativo.

In ordine al ricorso al lavoro flessibile restano fermi i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010 e successive modifiche. Con specifico riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa si segnala altresì l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014 che ha introdotto ulteriori limitazioni. Tale norma ha stabilito che, fermo restando quanto previsto dal richiamato articolo 9, comma 28, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 196/2009, con esclusione delle università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5 per cento per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1 per cento per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

In merito ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato si segnalano le ulteriori disposizioni introdotte dall'articolo 1 del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, che ha modificato il decreto legislativo n. 368/2001.

b. Criteri per la compilazione degli "Allegati delle spese di personale"

La rilevazione degli "Allegati delle Spese di Personale al Bilancio di Previsione dello Stato" nel sistema SICO, ai fini della quantificazione degli stanziamenti relativi alle competenze fisse e ricorrenti delle spese di personale, sarà riferita al triennio 2016-2018.

In materia di indennità di vacanza contrattuale, occorre tener conto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 452, della legge di stabilità 2014 e delle modifiche apportate a tale norma dall'articolo 1, comma 255, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015). In virtù di tali disposizioni l'IVC da computare in riferimento a ciascuno degli anni 2015-2018, quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale, è quella in godimento al 31 dicembre 2013. Conseguentemente, anche per il periodo 2016-2018, occorre far riferimento all'IVC in vigore dal 1° luglio 2010.

In materia di rinnovi contrattuali, con riferimento all'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 78/2010, la predetta legge di stabilità 2015 ha prorogato sino al 31 dicembre 2015 il blocco degli stessi, senza possibilità di recupero, per la sola parte economica (periodo complessivo del blocco 2010-2015). Tuttavia considerato che, secondo la normativa contabile italiana, il finanziamento delle risorse per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego è effettuato con la legge di stabilità (art. 11, comma 3, lettera g, della legge 196/2009), non esistendo ancora la norma che provvede allo stanziamento delle risorse per il rinnovo del triennio contrattuale 2016-2018, non è tecnicamente possibile considerare i corrispondenti importi nello scenario di previsione a legislazione vigente. In tale scenario si considera, perciò, solo l'indennità di vacanza contrattuale negli importi sopra indicati, in quanto da erogarsi per effetto di norme vigenti (articolo 9, comma 17, del dl 78/2010 e successive modificazioni).

Per il personale del comparto scuola, occorre considerare le disposizioni contrattuali introdotte con tre contratti collettivi nazionali di comparto, sottoscritti due in data 7 agosto 2014 ed un terzo in data 10 novembre 2014.

Con riferimento ai parametri retributivi si prevede quanto segue:

Anno 2016

- per il personale di cui all'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 165/2001 nonché per il personale contrattualizzato di cui all'articolo 3 del citato decreto, si confermano i parametri retributivi previsti per il 2015;
- per il restante personale in regime di diritto pubblico, ad eccezione del personale di magistratura si confermano i parametri retributivi previsti per il 2015, in attesa di eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della L. 23/12/1998 n.448;
- per il personale di magistratura i parametri retributivi vengono definiti in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 27 del 19 febbraio 1981 e dall'articolo 24, comma 4, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998.

Anni 2017-2018

- per il personale di cui all'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 165/2001 nonché per il personale contrattualizzato di cui all'articolo 3 del citato decreto, vengono provvisoriamente mantenuti invariati per ciascuno degli anni 2017 e 2018 i parametri retributivi previsti per il 2016 tenuto anche conto di quanto stabilito in materia di IVC dall' articolo 1, comma 255, della legge di stabilità 2015;
- per il restante personale in regime di diritto pubblico, ad eccezione del personale di magistratura, per ciascuno degli anni 2017-2018 vengono provvisoriamente mantenuti invariati i parametri retributivi previsti per il 2016 in attesa di eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della L. 23/12/1998 n.448 non ancora finanziati a legislazione vigente;
- per il personale di magistratura, per ciascuno degli anni 2017-2018, vengono mantenuti invariati i parametri retributivi previsti per l'anno 2016.

Ai fini di una corretta previsione degli stanziamenti, le Amministrazioni dovranno tenere conto anche delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014, concernenti la riduzione, a decorrere dal 1° maggio 2014, a 240.000 euro annui complessivi lordo dipendente del tetto retributivo previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011. Pertanto, in ciascuno degli anni oggetto di rilevazione, il trattamento retributivo percepito annualmente, comprese le indennità e le voci accessorie nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, non può superare il sopraindicato tetto, anche con riferimento al personale di cui alla legge 27/1981.

Maggiori informazioni di dettaglio e relative istruzioni operative saranno fornite nella Nota operativa (Istruzioni – Spese di Personale 2016-2018) che verrà pubblicata nell'area SICO del portale della RGS.

Gli stanziamenti, come di consueto, saranno calcolati automaticamente dall'applicativo SICO moltiplicando i parametri retributivi precaricati, definiti sulla base delle predette indicazioni, per gli anni persona acquisiti secondo le modalità di seguito illustrate.

La formulazione delle previsioni che ciascun Ministero svolge attraverso la rilevazione degli allegati al bilancio per le spese di personale degli anni 2016-2018, verrà effettuata, in via sperimentale, con modalità differenziate a seconda del contratto considerato.

Per il personale cui si applica il contratto Ministeri, la rilevazione sarà infatti diversa rispetto a quella riferita a tutti gli altri contratti, la cui modalità resta invariata rispetto agli anni passati, ossia acquisendo in SICO gli anni persona trasferiti dal sistema CONTECO. In considerazione della natura sperimentale del nuovo processo sarà necessario che le Amministrazioni interessate, con riferimento al personale cui si applica il contratto Ministeri, procedano in via parallela alla formulazione delle previsioni di personale su entrambi i sistemi SICO e CONTECO

1. Descrizione del processo di lavorazione

Per ciascuno dei tre anni, limitatamente al personale cui si applica il contratto Ministeri, la RGS formulerà una previsione degli anni persona. Tale previsione sarà articolata, per ciascuno stato di previsione, nei diversi CDR, capitoli e qualifiche.

All'apertura della rilevazione, che avverrà successivamente alla conclusione della fase di aggiornamento dei parametri, le amministrazioni troveranno la previsione degli anni persona già caricata in SICO e ne avranno piena disponibilità per il periodo di rilevazione per effettuare le modifiche che riterranno opportune.

L'elaborazione RGS - che sarà descritta più avanti - trae origine dai dati effettivi di pagamento, basandosi sull'attuale distribuzione del personale su CDR e capitoli. A totale invariato, spostamenti di anni persona da un capitolo all'altro o rimodulazioni fra i CDR sono sempre possibili da parte delle Amministrazioni; successivamente agli spostamenti previsti occorrerà però far seguire i necessari atti organizzativi che rendano effettive le variazioni sui programmi gestionali in modo conforme a quanto previsto.

Sono possibili anche variazioni degli anni persona che si prevede di pagare, ad esempio in aumento per le assunzioni che saranno effettuate nel 2015 a valere sulle facoltà assunzionali degli anni precedenti (e quindi non integrabili nella previsione RGS).

Può esserci anche il caso di contemporanei aumenti in alcune qualifiche e diminuzioni in altre per progressioni che l'amministrazione prevede di effettuare. Per tutte queste modifiche e per le altre che le Amministrazioni ritenessero necessarie, occorrerà fornire adeguate motivazioni nel campo note. Tali motivazioni verranno valutate sulla base delle informazioni disponibili, come ad esempio le autorizzazioni ad assumere accordate.

Alla data della chiusura della rilevazione per il contratto Ministeri gli anni persona in quel momento presenti in SICO saranno considerati definitivi. La sperimentazione in questione non esclude, come già precisato, il processo di rilevazione degli anni persona attraverso il sistema CONTECO le cui risultanze saranno comunque riscontrate con quanto presente in SICO al termine della rilevazione. Le Amministrazioni sono tenute ad assicurare la coerenza di quanto indicato nelle due rilevazioni.

Per i restanti contratti il processo di lavorazione resta invece immutato dagli anni precedenti: gli anni persona vanno inseriti dalle Amministrazioni in CONTECO che successivamente provvede ad inviarli a SICO.

2. Descrizione del processo di stima degli anni persona da parte di RGS

Tale processo di stima si basa sui dati di pagamento delle competenze fisse ed accessorie che NoiPA invia alla RGS dai quali si possono ricavare per ciascun dipendente tutte le informazioni necessarie al riguardo (CDR e capitolo stipendiale su cui sono pagate le sue competenze, qualifica di appartenenza ed eventuale percentuale di part time, data di collocamento a riposo per il raggiungimento del limite di età). Tenendo conto di tutti questi fattori, è possibile anche determinare con esattezza la frazione di anno per la quale ciascun dipendente resterà in servizio nell'anno di pensionamento e, quindi, calcolare la corrispondente frazione di anno persona necessaria ad appostare le risorse occorrenti per il pagamento. Nell'anno successivo a quello di cessazione il singolo dipendente verrà considerato in funzione della percentuale di turn over ammesso in quell'anno. Poiché l'elaborazione si basa sul mese di gennaio 2015, sono note le facoltà assunzionali conseguenti alle cessazioni per il requisito dell'età già a partire dal primo anno del triennio 2016-2018.

Per ciascuno degli anni considerati i dati degli anni persona così elaborati verranno riaggregati per qualifica, capitolo e CDR e caricati direttamente su SICO.

Tale metodo di previsione incorpora per costruzione quella parte delle nuove assunzioni che è possibile effettuare rispettando la quota di turn over ammesso per il personale che cessa con il requisito dell'età.

Nella previsione RGS non sono considerate le cessazioni con il requisito dell'anzianità contributiva e per altre cause e pertanto le Amministrazioni non dovranno considerare le corrispondenti assunzioni che comunque, stante il limite della percentuale di turn over consentito, sono inferiori alle predette cessazioni.

3. Materiale di supporto

Oltre alla previsione già caricata in SICO, alle Amministrazioni saranno forniti dati di supporto che possono essere di ausilio nel predisporre le modifiche e per verificare le elaborazioni effettuate da RGS. A ciascuna Amministrazione verrà inviato un file excel in cui vengono riportati per ciascun dipendente i dati su cui sono state elaborate le previsioni degli anni persona.

Le amministrazioni potranno quindi verificare non solo la modalità con cui è stata effettuata la previsione, ma anche controllare nel dettaglio il personale considerato ed il suo collocamento.

4. Casi particolari

La validità della previsione è condizionata dal fatto che la struttura di pagamento del mese di gennaio 2015 deve essere la medesima per il triennio 2016-2018. Nella maggioranza dei casi ciò è vero, considerando che molti Ministeri si sono di recente riorganizzati. Negli altri casi (certamente per i Ministeri: Esteri, Interno, Ambiente e Giustizia) la rilevazione degli anni persona riferita al contratto Ministeri avviene con le medesime procedure previste per gli altri contratti e, quindi, attraverso gli anni persona inseriti nel portare CONTECO. Verrà comunque fornito il file di dettaglio di cui sopra attraverso il quale l'amministrazione può provvedere alla corretta assegnazione del personale sui CDR/capitoli di rilevazione.

Per i contratti diversi da quello Ministeri la rilevazione degli allegati 2016-2018 avverrà acquisendo gli anni persona comunicati dalle Amministrazioni sul portale CONTECO.

c. Criteri per la determinazione del Fondo unico di amministrazione

Relativamente alla determinazione del fondo unico di amministrazione destinato al finanziamento della contrattazione integrativa del personale non dirigente ed ai Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima e seconda fascia, si fa presente che per gli anni 2016, 2017 e 2018 gli importi da quantificare terranno conto delle risorse storiche individuate negli anni pregressi, in conformità alle vigenti norme contrattuali, nonché delle limitazioni previste dalle disposizioni individuate con circolare di questo Dipartimento n. 21 del 5 giugno 2009 e dalle norme recate in materia dall'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 456 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. In proposito si segnala che quest'ultima disposizione ha previsto, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del medesimo articolo 9, comma 2-bis, primo periodo.

A tal fine, con separata nota, verrà trasmessa alle amministrazioni un'apposita scheda per la rilevazione delle suddette risorse al netto dell'impiego o utilizzo delle stesse per l'attribuzione di progressioni economiche orizzontali.

d. *Indicazioni relative agli adempimenti relativi agli aspetti gestionali del personale*

Per quanto concerne gli adempimenti relativi agli aspetti gestionali, si segnala che è necessario provvedere tempestivamente all'associazione del personale in servizio al relativo capitolo di spesa degli stipendi al fine di consentire la corretta imputazione dei pagamenti già a decorrere dalla mensilità di gennaio 2016.

A tal fine, le Amministrazioni che si avvalgono del sistema Noi PA per l'erogazione dei trattamenti economici a carico del bilancio dello Stato provvederanno, utilizzando le funzionalità che saranno comunicate e rese disponibili dal sistema Noi PA, alla suddetta associazione nonché all'attribuzione del dipendente in servizio al pertinente centro di costo.

A tale proposito si precisa che le funzionalità in questione, consentono ai responsabili delle amministrazioni di attribuire ogni struttura, sia essa centrale che periferica, al relativo Centro di Responsabilità e, di conseguenza, ciascun dipendente al corretto centro di costo. In particolare, quest'ultima associazione, laddove non effettuabile in modalità automatica, dovrà essere curata direttamente dal responsabile della struttura presso la quale i dipendenti prestano servizio. La corretta associazione tra dipendente e centro di costo da parte degli utenti delle amministrazioni abilitati ad operare sul sistema Noi PA nonché i tempestivi aggiornamenti nei casi di variazione delle associazioni medesime assumono particolare rilievo ai fini della rilevazione dei costi effettuata tramite il sistema di contabilità economica analitica, le cui risultanze, come stabilito dall'articolo 36 della legge n. 196 del 2009, costituiscono allegati ai documenti di bilancio.

Si rammenta infine che, per una corretta imputazione della spesa, il trattamento economico spettante al personale comandato, fuori ruolo o distaccato, le cui amministrazioni di provenienza e destinazione siano gestite dal sistema Noi PA, dovrà essere a carico dell'Amministrazione di destinazione.

Si conferma la competenza dell'Amministrazione di provenienza nella gestione del trattamento economico fondamentale del personale in questione nei casi in cui l'Amministrazione di destinazione non rientri tra quelle aderenti al suddetto sistema Noi PA, e sia nell'impossibilità di provvedere direttamente alla liquidazione dei pagamenti.

Resta salva, ai sensi della normativa vigente, la richiesta di rimborso delle somme corrisposte.

5.3 Fondo opere e fondo progetti

Il comma 8 dell'articolo 30 della legge n. 196 del 2009 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, da emanare secondo prefissati principi e criteri direttivi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche. In attuazione di tale norma sono stati adottati i seguenti decreti legislativi:

- il D.Lgs. 29 dicembre 2011 n. 228, in attuazione delle lettere a), b), c) e d) del comma 9, dell'articolo 30, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di programmazione e valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche. In particolare tale D.Lgs, al fine di migliorare la qualità della programmazione e ottimizzare il riparto delle risorse di bilancio, prevede che ogni Ministero predisponga un Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) che includa e renda coerenti tutti i piani e i programmi d'investimento per opere pubbliche di rispettiva competenza;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2011 n. 229, in attuazione delle lettere e), f) e g) del comma 9, dell'articolo 30, della medesima legge n. 196 del 2009, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.

In particolare il decreto legislativo n. 229 del 2011 definisce le informazioni che le Amministrazioni pubbliche e i soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato, finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, devono detenere e comunicare ai fini del monitoraggio e stabilisce le regole e le modalità di trasmissione dei dati.

In tale ambito, il decreto stabilisce – all'articolo 10, comma 1 – che si proceda all'individuazione delle autorizzazioni di spesa relative al finanziamento delle opere pubbliche le cui dotazioni finanziarie, ai fini della gestione, in sede di predisposizione della legge di bilancio, sono ripartite, in relazione alla loro destinazione, tra spese per la progettazione e spese per la realizzazione delle opere, mediante iscrizione su appositi articoli dei pertinenti capitoli di bilancio.

Il comma 2 dello stesso articolo 10 dispone inoltre che: *“Ai fini della gestione, per ciascuna Amministrazione, le risorse destinate, rispettivamente, alla progettazione ed alla realizzazione delle opere pubbliche, sono unitariamente considerate come facenti parte di due fondi distinti, rispettivamente, denominati «Fondo progetti» e «Fondo opere». Tra gli stessi con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono essere disposte variazioni compensative di bilancio.”*

Al fine di aggiornare le informazioni relative al Fondo Opere e al Fondo Progetti si dovranno svolgere le seguenti attività secondo le modalità e i criteri di seguito specificati:

- 1) *Confermare le informazioni comunicate lo scorso anno, aggiornando le previsioni al triennio 2016-2018*
- 2) *Comunicare, ove ne ricorressero i presupposti:*

- le nuove autorizzazioni che finanziano opere pubbliche individuando i capitoli e i piani

gestionali su cui sono stanziati le risorse distinguendo, quelli relativi alle spese per la progettazione e quelli relativi alle spese per la realizzazione delle pubbliche;

- le autorizzazioni per le quali sono venute meno le caratteristiche per rientrare nel Fondo opere o nel Fondo progetti, dandone dettagliata motivazione.

A tal fine si sottolinea che si intendono “opere pubbliche” quelle definite tali in base al comma 8 dell’articolo 3 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163¹.

Nel caso di piani di gestione omogenei, ossia tali che ciascuno di essi include risorse finanziarie finalizzate esclusivamente alla progettazione oppure alla realizzazione di opere pubbliche, i piani gestionali stessi vengono univocamente e interamente attribuiti, a seconda dei casi, al fondo progetti oppure al fondo opere.

Nel caso invece di piani di gestione eterogenei, ossia tali da includere al tempo stesso sia risorse destinate alla progettazione sia alla realizzazione di opere pubbliche, occorre provvedere alla istituzione di due nuovi piani di gestione – uno per gli stanziamenti relativi alla progettazione delle opere uno per gli stanziamenti relativi alla realizzazione delle opere – nonché alla cessazione del preesistente piano di gestione eterogeneo.

Indipendentemente dalla omogeneità o eterogeneità dei piani di gestione preesistenti, ai fini della distinzione delle risorse finanziarie dedicate alla progettazione ovvero alla realizzazione delle opere pubbliche si ricorda che:

- in base al comma 4 dell’articolo 10 del D.Lgs. 229 del 2011, l’opera pubblica, previa assegnazione del codice unico di progetto (CUP) è ammessa al finanziamento del **Fondo progetti** per la relativa quota a carico del bilancio dello Stato, a seguito dell’esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ove prevista, ovvero dell’approvazione del progetto preliminare redatto ai sensi dell’articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero dell’approvazione del progetto preliminare ai sensi dell’articolo 165 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- in base al comma 5 dello stesso articolo 10 del D.Lgs. 229 del 2011, le opere pubbliche sono ammesse al finanziamento a valere sul **Fondo opere** dopo l’approvazione della progettazione definitiva ai sensi dell’articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

La successiva figura schematizza le attività 1 e 2.

3) Comunicazione dell’elenco delle autorizzazioni di spesa che finanziano opere pubbliche e dei relativi capitoli e piani di gestione in conto capitale al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale del Bilancio

A seguito delle attività 1 e 2 precedentemente descritte, le Amministrazioni comunicano, per il tramite del coesistente Ufficio centrale del bilancio, in formato elettronico elaborabile²

¹ I «lavori» di cui all’allegato I comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

² Per comunicare le informazioni occorre utilizzare il file excel allegato alla presente circolare denominato “DLB 2014 Fondo Opere - Fondo Progetti” foglio “Autorizzazione nuova o conferma” duplicando, ove necessario, il prospetto contenuto nel



all'indirizzo di posta elettronica rgs.rapporticonibilancisti@tesoro.it, entro e non oltre il 17 luglio 2015, l'elenco delle autorizzazioni di spesa che finanziano opere pubbliche e dei relativi capitoli e piani gestionali in conto capitale, identificando separatamente i piani di gestione costituenti il Fondo Progetti e quelli costituenti il Fondo Opere e specificando i relativi stanziamenti per ogni esercizio del triennio 2016-2018.

Sulla base dei dati comunicati dalle Amministrazioni per il tramite dei coesistenti Uffici centrali del bilancio si darà attuazione al disposto del comma 3 dell'articolo 10 del D.Lgs. 29 dicembre 2011 n. 229, in base al quale in apposito allegato alla Legge di Bilancio e al Rendiconto Generale dello Stato sono indicate per ciascun Ministero le risorse imputate al Fondo progetti e al Fondo Opere.

Tale allegato costituirà il riferimento per le eventuali variazioni compensative tra il Fondo Opere e il Fondo Progetti che possono essere disposte, in base alla citata norma di cui al comma 2 dell'articolo 10 del D.Lgs. 229 del 2011, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e che si concretano in variazioni di bilancio tra capitoli e piani gestionali.

A tale riguardo si sottolinea che la suddetta disposizione del comma 2 dell'articolo 10 si applica anche al caso di piani di gestione afferenti distintamente al Fondo Progetti e al Fondo Opere e appartenenti al tempo stesso ad uno stesso capitolo di bilancio.

medesimo foglio. Si precisa inoltre che sempre nello stesso file excel è presente il foglio "Autorizzazione cancella" dove vanno registrate le informazioni relative alle autorizzazioni per le quali sono venute meno le caratteristiche per continuare a rientrare in uno dei due Fondi.



5.4 Articoli del disegno di legge

Insieme alle proposte di previsione, ciascuna Amministrazione dovrà far pervenire anche lo schema degli articoli relativi al proprio stato di previsione. Non potranno essere prese in considerazione proposte di norme che non risultino coerenti con la natura di detta legge.

5.5 Elenco da allegare alla Tabella n. 2 (Economia e Finanze)

Gli Uffici centrali del bilancio sono invitati a segnalare, nel testo conclusivo delle previsioni, i capitoli sottostanti ai vari programmi di pertinenza delle Amministrazioni centrali da includere nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze concernente le spese obbligatorie (Elenco n. 1).

6 Bilancio degli Enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 21, comma 18, della legge n. 196 del 2009

In ordine agli adempimenti da porre in essere ai sensi dell'art. 21, comma 18, della legge n. 196 del 2009, che indica le modalità della formazione dell'elenco aggiornato degli Enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, tenuto conto che in passato la suddetta disposizione in esame è risultata in diversi casi disattesa, si invitano le Amministrazioni vigilanti a voler verificare tempestivamente l'avvenuta comunicazione del conto consuntivo da parte degli Enti, in occasione della predisposizione del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2016, al fine di evitare il reiterarsi delle inadempienze.

Inoltre, con l'occasione si rende noto che l'Ufficio Servizi per i testi normativi della Camera dei Deputati, al quale vengono inoltrati i conti consuntivi degli Enti, ha rappresentato la necessità che i documenti inviati siano completi in ogni parte ed integralmente leggibili. Pertanto, appare necessario che da parte delle Amministrazioni vigilanti siano assunte le iniziative idonee al fine di garantire l'osservanza richiesta, verificando che i documenti risultino adatti alla riproduzione fotografica.

Si segnala, altresì, la necessità di porre particolare attenzione nella quantificazione delle risorse da destinare agli Enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. In merito, infatti, la legge 28/12/1995, n. 549, all'articolo 1, comma 42, dispone che gli Enti che non abbiano fatto pervenire alla data del 10 luglio 2015 il conto consuntivo dell'anno 2014, da allegare allo stato di previsione del Ministero vigilante, siano esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione.

Ciò posto, qualora gli Enti obbligati a trasmettere il conto consuntivo dell'anno 2014, non abbiano assolto agli adempimenti richiesti entro i termini individuati, si rende necessario, da parte delle Amministrazioni vigilanti, provvedere alle conseguenti riduzioni dei corrispondenti stanziamenti, a legislazione vigente, dei pertinenti capitoli di spesa.

7 Calendario degli adempimenti per la formazione del bilancio di previsione

Si premette che il calendario degli adempimenti, riportato a seguire, prevede il completarsi dell'esame delle proposte di bilancio nel mese di luglio per consentire la presentazione nei tempi previsti dei documenti di bilancio.

Ciò premesso, le date del suddetto calendario degli adempimenti sono così articolate:

19 giugno: disponibilità dei dati contabili su SICOGE per l'avvio della formulazione delle proposte da parte delle Amministrazioni ad esclusione di quelle relative al personale che potranno essere avviate solo al termine della rilevazione degli allegati delle spese per il personale

Per la compilazione degli allegati relativi alle spese di personale, ogni Amministrazione avrà accesso al sistema SICO dal 15 al 30 giugno c.a.. Con riferimento al personale non soggetto al contratto Ministeri e nei casi di cui al paragrafo 5.2, lettera b), punto 4, l'accesso a SICO potrà avvenire solo una volta completato l'inserimento dei dati degli anni persona nel sistema di contabilità economica (cfr. Nota tecnica n. 3).

10 luglio: termine ultimo per l'inserimento delle proposte da parte delle Amministrazioni e per l'invio agli Uffici centrali del bilancio dei file excel relativi alle proposte di variazione su autorizzazioni di fattore legislativo che interessano C.d.R. diversi, *ivi comprese le proposte sulle spese fisse di personale e relativi oneri riflessi.*

17 luglio: termine ultimo per la validazione delle proposte da parte degli Uffici centrali del bilancio e per l'invio all'Ispettorato generale del bilancio dei suddetti file excel relativi alle variazioni dei fattori legislativi che interessano C.d.R. diversi.

Si precisa, infine, che le Amministrazioni medesime dovranno inoltrare al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale del bilancio le Note integrative secondo la tempistica indicata nella Nota tecnica n. 2.